

REPERTORIO n.

REPUBBLICA ITALIANA

(SCHEMA DI) CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI REALIZZAZIONE DI UN’INDAGINE SULLA BILATERALITÀ IN ITALIA E IN ALCUNI PAESI EUROPEI (FRANCIA, GERMANIA, SPAGNA E SVEZIA)

L’anno 2010, il giorno ___ del mese di _____, in Roma, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le Politiche per l’Orientamento e la Formazione, nella sua sede di via Fornovo, n. 8, innanzi a me, dott. _____, nominato con D.D. _____ Ufficiale Rogante del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali (_____, sono presenti: _____, nat_ _____ il ___/___/___ nella sua qualità di Dirigente della Divisione ___ in rappresentanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale per le Politiche per l’Orientamento e la Formazione, nel contesto del presente atto indicato per brevità come “Direzione”, codice fiscale 80237250586

- da una parte -

e _____, nat_ a _____ il ___/___/___, nella sua qualità di ___ e legale rappresentante de _____, di seguito indicata come “Impresa”, con sede legale in _____, codice fiscale _____

- dall'altra parte -

PREMESSO

- che il presente contratto trae causa dai seguenti atti e documenti tecnico-amministrativi, i quali formano parte integrante e sostanziale del contratto stesso anche se al medesimo materialmente non allegati, documenti tutti che l’Impresa dichiara comunque di ben conoscere e, per quanto occorre, accettare integralmente:
 - bando di gara a procedura aperta pubblicato sulla G.U. dell’U.E. del _____, S _____ e relativo capitolato d’oneri / disciplinare di gara redatto dalla Direzione;
 - offerte tecnica ed economica di gara, trasmesse dal _____ alla Direzione all’interno del plico di gara entro i termini prescritti dal bando di gara;
 - verbale delle operazioni di gara e decreto direttoriale di aggiudicazione del _____, n. _____.

Tanto premesso, detti comparenti, della cui identità personale e poteri io Ufficiale Rogante sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 NORME REGOLATRICI

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- dalle clausole del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la Direzione e l'Impresa;
- dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e dalle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che verranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
- dalla pertinente normativa comunitaria e di attuazione concernente la gestione dei Fondi Strutturali.

ARTICOLO 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

In base al presente contratto, l'Impresa si impegna a fornire, nel periodo di validità del medesimo, tutto quanto previsto nell'offerta tecnica ed economica in premessa individuate, secondo quanto previsto nel capitolato d'onori in premessa citato e con le specificazioni e modalità attuative stabilite nel presente contratto.

Restando espressamente salva ogni più ampia previsione contenuta nel capitolato stesso o nell'offerta tecnica presentata dall'Impresa, quest'ultima dovrà quindi provvedere alle seguenti attività:

- 1) _____;
- 2) _____;
- 3) _____;
- 4) _____;

(n.b.: sono le attività previste nel capitolato d'onori, eventualmente specificate sulla base dell'offerta di gara).

L'espletamento delle attività suddette comprende anche i servizi e le attività non espressamente menzionati nel capitolato e nell'offerta tecnica di gara, ma necessari alla produzione dei servizi o al conseguimento dei risultati invece ivi menzionati.

Nel caso in cui gli atti ed i documenti di gara richiamati nella premessa prodotti dalla Direzione presentino elementi di discordanza con gli atti invece prodotti dal

Raggruppamento, i primi prevarranno sui secondi, fatta solamente eccezione per eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate dalla Direzione.

ARTICOLO 3

DURATA DEL RAPPORTO E DIRITTO DI RECESSO

Il contratto in affidamento sarà eseguibile a decorrere dal giorno successivo a quello di comunicazione all'Impresa dell'intervenuta approvazione del contratto stipulato.

Il termine finale del contratto medesimo è invece allo scadere del 24° mese successivo a tale data.

Secondo quanto già previsto nel bando di gara, ai sensi e nei limiti di quanto previsto all'articolo 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, nel triennio successivo alla stipula del contratto l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di procedere ad affidamento di servizi analoghi al medesimo soggetto aggiudicatario, per un importo complessivo ulteriore pari nel massimo a quello di aggiudicazione.

ARTICOLO 4

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto.

È in facoltà della Direzione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a questo effetto l'Impresa si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo.

Salvo solamente che ciò non comporti oneri ulteriori - nel qual caso occorrendo uno specifico patto aggiuntivo - resta inteso che l'Impresa dovrà adeguarsi alle indicazioni che fornirà in merito la Direzione, alla quale è affidato il compito di coordinamento dell'intera iniziativa.

E' comunque in facoltà della Direzione di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali che fossero ritenute dalla Direzione medesima in via obiettiva non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, senza che ciò comporti alcun aggravio di costi per la Direzione.

L'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne la Direzione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L'Impresa si obbliga, altresì, a dare immediata comunicazione alla Direzione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 5

PIANIFICAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ

5.1 Pianificazione

Il cronoprogramma delle attività contrattuali, salvo variazioni concordate, è quello riportato nel capitolato d'oneri, così come specificato nelle pagine _____ dell'offerta tecnica di gara citata in premessa.

In ogni caso l'Impresa dovrà formulare, entro 20 giorni naturali e consecutivi dal termine iniziale del presente contratto, un Piano di lavoro generale nel quale, tenendo conto di tutto quanto richiesto dal capitolato e proposto nell'offerta tecnica richiamata in premessa, saranno nello specifico illustrati tutti gli interventi pianificati nel tempo e distribuiti tra le risorse di progetto, anche con evidenziazione degli oneri economici di riferimento

Nel caso in cui, in fase di realizzazione, occorran variazioni significative nei termini di progetto (non costituenti inadempimento), il piano di lavoro di cui sopra sarà tempestivamente aggiornato e ripresentato da parte dell'Impresa.

5.2 Consuntivazione delle attività

Tutte le attività svolte dovranno essere oggetto di analitica relazione con cadenza trimestrale da parte dell'Impresa in apposita sintetica relazione di "Stato Avanzamento Lavori", la quale dovrà svilupparsi lungo le medesime direttrici di servizio previste nell'offerta tecnica e nel piano di lavoro generale, così da permettere un agevole e puntuale raffronto fra l'andamento delle attività programmato e l'andamento invece concretamente registrato dalle medesime.

All'interno delle suddette relazioni dovrà essere, fra l'altro, dato conto dell'impiego di risorse di progetto registrato nel periodo di riferimento, oltrechè naturalmente dello stato delle consegne, alla data, dei prodotti attesi di cui al paragrafo 4 del capitolato d'oneri.

In allegato a tali relazioni dovrà essere consegnata l'eventuale documentazione integrativa utile alla illustrazione e dimostrazione dell'attività svolta (e comunque tutta la documentazione che l'Amministrazione in corso di rapporto riterrà di richiedere o acquisire).

In calce alle dette relazioni dovrà essere resa, dal legale rappresentante dell'Impresa, specifica dichiarazione (da rendersi nelle forme di cui all'art. 47 del DPR n. 445/2000) delle integrale veridicità di tutti i dati e le informazioni contenute nelle relazioni medesime.

Tali relazioni dovranno essere sottoposti all'approvazione della Direzione entro trenta

giorni naturali e consecutivi dall'inizio del trimestre successivo.

ARTICOLO 6 CORRISPETTIVO

Il corrispettivo massimo complessivo per l'esecuzione di tutte le prestazioni a carico dell'Impresa è stabilito in Euro (_____), oltre IVA, secondo la ripartizione per voci e linee di attività specificata nell'offerta economica e la ripartizione per P.O. specificata nel capitolato di gara.

Il corrispettivo contrattuale si riferisce in ogni caso all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.

ARTICOLO 7 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

I pagamenti contrattuali verranno erogati sulla base dell'avanzamento delle attività risultante nelle suddetti relazioni trimestrali di SAL ed in ragione della valorizzazione economica dei prodotti attesi espressa nell'offerta economica, previo naturalmente esperimento, da parte della Direzione, di tutte le necessarie verifiche e valutazioni, anche, laddove del caso, di ordine tecnico.

Il pagamento di tutti tali importi è comunque subordinato:

- a) alla verifica, da parte della Direzione, della rispondenza ed adeguatezza di ciascun prodotto consegnato rispetto alle specifiche ed agli standard tecnici, metodologici e qualitative previsti per i prodotti medesimi all'interno del capitolato d'oneri, dell'offerta di gara, del Piano di lavoro generale e di eventuali ulteriori documenti definiti ed approvati in corso di rapporto;
- b) all'approvazione, da parte della Direzione, delle relazioni di SAL di cui al precedente sottoparagrafo 5.2.

Nel caso in cui le verifiche di cui sopra non diano esito positivo e non possa conseguentemente procedersi alle approvazioni del caso (per la riscontrata carenza o inadeguatezza dei servizi e prodotti forniti o anche per la riscontrata carenza o inadeguatezza delle relazioni periodiche trasmesse), la Direzione, salvo ogni altro rimedio, sospenderà il pagamento degli importi relativi sino a completa eliminazione -

ove ancora possibile ed utile - delle carenze riscontrate.

Ricorrendone i presupposti di gravità e persistenza, l'Amministrazione potrà altresì:

- decurtare in via definitiva l'importo dei corrispettivi di competenza per un importo corrispondente al valore dei servizi contestati;
- agire per la risoluzione del contratto in danno dell'Impresa inadempiente.

L'Impresa, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine di modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera la Direzione da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

Tutti i pagamenti saranno effettuati a mezzo di mandati di pagamento intestati a _____.

Le relative note di liquidazione verranno emesse dalla Direzione, in mancanza di ragioni ostative imputabili all'Impresa, entro sessanta giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento del SAL.

Agli effetti dell'art. 115 del d.lgs. 163/2006, viene stabilito che entro i primi 60 giorni della seconda annualità nonché di quelle successive del rapporto la Direzione provvederà alla verifica della necessità di procedere alla revisione dei corrispettivi contrattuali per il relativo periodo a venire sulla base dei costi standardizzati eventualmente forniti, per i servizi di cui trattasi, dalla Sezione Centrale dell'Osservatorio per i contratti pubblici, oppure, in mancanza, sulla base del complessivo indice di svalutazione registrato dall'ISTAT nel periodo contrattuale immediatamente precedente.

A questo effetto l'Impresa dà atto che l'adeguamento dei prezzi avverrà solo in caso di variazioni riscontrate complessivamente superiori al **3 %** annuo, di ciò la stessa Impresa avendo tenuto conto nella formulazione dell'offerta economica.

ARTICOLO 8 VERIFICHE

Salva ogni diversa modalità o momento di verifica che la Direzione intenderà disporre in corso d'opera, nonché tutte quelle altre rese necessarie in ragione della provenienza delle risorse attraverso cui viene finanziato il presente contratto, le prestazioni fornite dall'Impresa saranno oggetto delle seguenti tipologie di verifica:

- verifica di corrispondenza, completezza, adeguatezza e tempestività nella fornitura di tutti i singoli prodotti e servizi offerti, con riferimento alle disposizioni del capitolato d'oneri, alle previsioni delle offerte tecnica ed economica, alle previsioni del Piano di lavoro generale, alle previsioni di altri documenti eventualmente definiti ed approvati in corso di rapporto, nonché comunque, per quanto occorrente, ai canoni tecnici ordinariamente applicabili al settore di cui trattasi;

- verifica di corrispondenza sostanziale delle modalità di impiego delle risorse di progetto in rapporto alle previsioni contenute nelle offerte tecnica ed economica di gara.

La prestazione della necessaria disponibilità e collaborazione rispetto all'espletamento di tutti i momenti di verifica, di audit o di controllo aventi ad oggetto il rapporto instaurato con il presente contratto, esplicitamente o implicitamente previsti dal contratto stesso o altrimenti dalla normativa comunitaria, interna o regolamentare di riferimento, disposti ed eseguiti da Autorità o Servizi di controllo, anche interni e comunque denominati, costituisce per l'Impresa obbligo contrattuale a tutti gli effetti, come tale, in caso di inadempimento, suscettibile di dar causa a tutti gli ordinari rimedi contrattuali, nessuno escluso,

ARTICOLO 9 PENALITA' E RESPONSABILITA' PER INADEMPIMENTO

Salvo ogni altro rimedio:

- per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna del piano di lavoro generale rispetto al termine indicato al precedente art. 5, la Direzione, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle eventuali controdeduzioni fatte pervenire dall'Impresa, entro il termine massimo di cinque giorni naturali e consecutivi dalla stessa contestazione, potrà applicare una penale pari ad € 200,00 (duecento/00);

- penale di eguale misura potrà essere applicata dalla Direzione per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna degli ulteriori prodotti o nel termine delle attività rispetto alle scadenze indicate nel Cronoprogramma approvato (da capitolato, da offerta tecnica e/o da Piano di lavoro generale), la Direzione, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle eventuali controdeduzioni fatte pervenire dall'Impresa entro il termine massimo di cinque giorni naturali e consecutivi dalla stessa

contestazione.

Sarà considerato mancato rispetto dei detti termini la consegna di prodotti, documenti o l'espletamento di attività, pure se entro i termini medesimi, non corrispondenti alle previsioni di riferimento o comunque obiettivamente carenti ed inadeguati rispetto allo scopo.

Il rimedio della sospensione dei pagamenti (di cui al precedente art. 7) non esclude l'applicazione delle penali qui stabilite.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Direzione potrà richiedere il maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione anche di diritto del presente contratto nell'ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento.

Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, la Direzione potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 11 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per distinti corrispettivi maturati.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Impresa dall'adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è reso inadempiente.

In caso di persistente inadempimento, è riconosciuta alla Direzione la facoltà, previa comunicazione all'Impresa, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o servizi alternativi, addebitando all'Impresa i relativi costi sostenuti.

In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a quindici giorni, che verrà assegnato dalla Direzione per porre fine all'inadempimento stesso, la Direzione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno. Resta sempre salvo il diritto della Direzione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 10 MODIFICHE QUANTITATIVE DEL SERVIZIO

Qualora, nel corso dell'esecuzione del presente contratto, dovesse occorrere un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del servizio, entro il limite del quinto del corrispettivo indicato al precedente art. 6, l'Impresa espressamente accetta sin d'ora di adeguare corrispondentemente il servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 e dall'art. 120 del R.D. 23.5.1924, n. 827.

ARTICOLO 11 DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, ai sensi delle vigenti disposizioni, l'Impresa ha costituito un deposito cauzionale di € _____ (_____/00), nella misura del __% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA, indicato al comma 1 del precedente art. 6, mediante _____ n. ____accesa in data ____ presso la ____ da valere sino al completo assolvimento degli obblighi contrattuali.

La cauzione di cui sopra sarà svincolata dalla Direzione in conformità al disposto dell'art. 113 del d.lgs. 163/2006. In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Direzione si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Direzione. In caso di inadempimento a tale obbligo la Direzione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 12 PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

La Direzione acquisisce la piena titolarità, nessun diritto o facoltà esclusa, di tutti i prodotti e documenti realizzati in esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 13 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

L'Impresa assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per la adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti della Direzione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e/o utilizzati, l'Impresa assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

La Direzione assume l'onere di informare prontamente per iscritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al comma precedente.

ARTICOLO 14 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in

possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'Impresa si impegna, altresì, a rispettare tutto quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003.

ARTICOLO 15 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

L'Impresa è tenuta a dare esatto adempimento a tutte le prescrizioni discendenti dalla normativa comunitaria in materia di informazione e pubblicità, anche secondo le indicazioni che saranno rese disponibili dalla Direzione.

ARTICOLO 16 RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

L'Impresa è tenuta ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L'Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Impresa si impegna, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Impresa anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

ARTICOLO 17 RESPONSABILITÀ

L'Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto.

L'Impresa è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti ed

indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, alla Direzione, al personale, consulenti, ai beni mobili e immobili della Direzione medesima o degli organismi intermedi coinvolti nel processo di controllo, nonché a terzi.

ARTICOLO 18 CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere nella interpretazione ed esecuzione del presente contratto, unico foro competente sarà quello di Roma.

ARTICOLO 19 ONERI FISCALI, SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo legale di rivalsa, e tutte le spese contrattuali.

A tal fine, l'Impresa espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono effettuate nell'esercizio di impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'IVA, che l'Impresa è tenuta a versare, e che gli compete quindi la rivalsa di detta imposta, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

Al presente contratto dovrà applicarsi l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n.131.

E richiesto, io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali, da me interpellate, lo approvano e con me lo sottoscrivono.

Questo atto, redatto in tre originali, scritto a mezzo di personal computer da persona di mia fiducia e sotto la mia vigilanza, si compone di _____ facciate e sin qui della _____esima

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Per la Direzione

per l'Impresa

L'UFFICIALE ROGANTE

Ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., l'Impresa dichiara di ben conoscere ed approvare specificamente le condizioni di cui all'art. 18 (deroga alla competenza territoriale).

per l'Impresa